ASL ROMA 5

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE CCNL 2019/2021 – ANNO 2024

In data 02/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale del Comparto Sanità, triennio 2019/2021. Le parti in data 09/07/2024 hanno sottoscritto il contratto collettivo integrativo aziendale su alcune materie indicate nella pagina 2, come illustrate analiticamente di seguito.

Secondo quanto disposto dal CCNL 02/11/2022 (di seguito CCNL), i fondi contrattuali provvisori relativi all'anno 2024 sono stati costituiti come segue, ai sensi della deliberazione n. 171 del 06/03/2024, certificati dal Collegio Sindacale con verbale n. 35 del 16/05/2024.

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali art. 102	**2024**
art. 102 co. 2 lett. a) CCNL	€. 712.216,08
art. 102 co. 2 lett. b) CCNL	€. 930,00
art. 102 co.2 lett. c) risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche	€. 2.532.626,00
art. 102 co.2 lett.d) risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente fondo	€. 6.485.862,40
art. 102 co. 2 lett. e) risorse a carico del bilancio destinate ai differenziali di professionalità corrispondenti alle differenze di tabellari tra la cat. D e DS (47 unità*1.977,43)	€ 92.939,21
Art. 102 co 5 incrementi contrattuali ai sensi dell'art. 1 co. 612 L. 234 del 2021 € 145,53 per n. 2264 dipendenti in servizio al 31/12/2018	**€** 329.479,92*
Incremento art. 11 DL 35/2019	€ 1.361.398,66
FONDO DISPONIBILE	**€ 11.515.452,27**

* Rispetto alla deliberazione n. 171 del 06/03/2024, nello schema sopra riportato appare lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 102 co 5, ai sensi dell'art. 1 co. 612 L. 234/2021 per l'anno 2024, la cui formalizzazione è avvenuta da parte della Regione Lazio con nota prot. n. 361911 del 14/03/2024, integrata con nota prot. n. 519765 del 17/04/2024.

Relativamente al calcolo dell'incremento di cui all'art. 11 D.L. 35/2019 in via prudenziale le risorse vengono stimate pari a quelle relative all'anno 2023.

Fondo premialità e condizioni di lavoro Art. 103	**2024**
art. 103 co.2 lett. a) CCNL	€. 6.986.189,03
art. 103 co.2 lett. b) CCNL	€. 1.966.285,86
art. 103 co. 7 incrementi contrattuali ai sensi dell'art. 1 co. 604 L. 234 del 2021 € 68.41 per n. 2264 dipendenti in servizio al 31/12/2018	€. 154.880,24*
Art. 103 comma 8 CCNL 2019-2021 ai sensi dell'art. 1 co. 293 legge 234/2021 (indennità pronto soccorso)	€ 315.227,51
Incremento art. 11 DL 35/2019	€ 1.226.696,94
Totale delle Risorse fisse	**€ 10.649.279,58**

* Rispetto alla deliberazione n. 171 del 06/03/2024, nello schema sopra riportato appare lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 103 co. 7, ai sensi dell'art. 1 co. 604 L. 234/2021 per l'anno 2024, la cui formalizzazione è avvenuta da parte della Regione Lazio con nota prot. n. 361911 del 14/03/2024, integrata con nota prot. n. 519765 del 17/04/2024.

Le risorse di cui all'Art. 103 co. 8 (art. 1 co. 293 legge 234/2021) sono state definite con nota regionale prot. 489152 del 05/05/2023, integrata con successiva nota prot. n. 361911 del 14/03/2024.

Relativamente al calcolo dell'incremento di cui all'art. 11 D.L. 35/2019 in via prudenziale le risorse vengono stimate pari a quelle relative all'anno 2023.

CONTENUTO DELL'ACCORDO

Le parti, secondo quanto stabilito dall'art. 9, co. 5, lett. a) del CCNL, definiscono i criteri per la ripartizione delle risorse dei fondi contrattuali destinati alla contrattazione integrativa, con riferimento ai vari istituti previsti dal CCNL.

FP CGIL

UILPA

ASL ROMA 5

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI – ART. 102

Progressione economica all'interno delle aree (art. 19 CCNL 02/11/2022) esercizio 2024

Le parti concordano che una quota del fondo di cui all'art. 102 del CCNL, pari ad € € 1.300.000,00 sia destinata all'istituto della progressione economica all'interno delle aree e pertanto al finanziamento dei differenziali economici di professionalità (DEP).
La decorrenza dei DEP, in ottemperanza al combinato disposto del CCNL (art. 19, co. 5) e del regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 36 del 09/01/2024, è prevista per il 01/01/2024.
I criteri e le modalità per l'attribuzione sono stati definiti dalle parti nel rispetto delle norme e del CCNL mediante l'adozione del Regolamento aziendale sopra richiamato.

Progressione tra le aree (artt. 20 e 21 CCNL 02/11/2022)

Le parti concordano che una quota del fondo di cui all'art. 102 del CCNL, pari ad € 150.000,00 sia destinata all'istituto della progressione tra le aree. Detta quota è comprensiva dell'incremento pari ad € 57.732,00 di cui al comma 3 dell'art. 21 del CCNL, come concordato tra le parti.
Le procedure relative alla progressione tra le aree in attuazione degli artt. 20 e 21 del CCNL, prevedono l'attivazione di una selezione interna tenuto conto del piano triennale dei fabbisogni.
I requisiti di partecipazione alle progressioni tra le aree sono quelli previsti dall'Allegato A del CCNL 2019/2021 per l'accesso dall'esterno. In applicazione dell'art. 21, comma 2, secondo alinea, del richiamato CCNL, è prevista altresì la possibilità di partecipazione a dette progressioni anche dei dipendenti in possesso di almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza, in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, solo ed esclusivamente in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro e non oltre il 30.06.2025.
La progressione tra le aree avverrà pertanto in ottemperanza al combinato disposto del CCNL e del regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1694 del 18/09/2023 recante procedure e criteri per detta progressione.

Incarichi di funzione (artt. 24 e ss. CCNL 02/11/2022)

Il CCNL ha introdotto un nuovo sistema degli incarichi dando allo stesso una forte valenza di leva gestionale e di strumento di coinvolgimento e responsabilizzazione del personale.
Grazie al riconosciuto finanziamento da parte regionale, di cui all'art. 1, co. 612, L. 234/2021, pari ad € 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, destinato alla remunerazione degli incarichi, che fa registrare un sensibile aumento delle risorse economiche a disposizione per detto istituto, l'Azienda e la Parte Sindacale, intendono avvalersi di detta opportunità prevedendo uno stanziamento pari ad € 581.252,27 da destinare al conferimento di nuovi incarichi di funzione e professionali, ulteriori a quelli esistenti.
Le parti concordano altresì di utilizzare una parte di detto stanziamento per incrementare l'indennità di funzione per gli incarichi professionali di base, per tutti i ruoli del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, stabilita in € 1.000,00, di un importo pari ad € 100,00 annui, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del CCNL.
La somma stanziata è comprensiva dell'importo di € 271.747,92 scaturito dall'incremento di cui al comma 5 dell'art. 102 decurtato dell'importo di cui al comma 3 dell'art. 21 del CCNL.

FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO – ART. 103

Indennità per l'operatività di particolari servizi (art. 107, co. 4 CCNL 02/11/2022)

Le risorse di cui all'art. 103 co. 8 (art. 1 co. 293 legge 234/2021) sono state definite con nota regionale prot. n. 489152 del 05/05/2023 sulla base dalla tabella G del CCNL. Con mail del 22/02/2024 è stato comunicato dalla Regione Lazio l'ammontare dello stanziamento di cui al paragrafo precedente per l'anno 2023, pari a complessivi € 417.046,00, che, al netto degli oneri sociali corrisponde ad € 315.227,50.

Detto stanziamento consente di incrementare il valore di cui al comma 4 dell'art. 107, tenendo prudenzialmente una parte minoritaria non distribuita in caso di eventuali nuove assunzioni.
Le parti concordano pertanto di incrementare l'importo di cui al comma 4 dell'art. 107 da € 40,00 ad € 100,00.

Indennità per l'operatività di particolari servizi (art. 107, co. 2 CCNL 02/11/2022)

Verificata la disponibilità del fondo le parti concordano di procedere ad elevare l'indennità giornaliera per i servizi di cui al comma 2 dell'art. 107 da € 5.00 ad € 6.00 per il personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori; da € 1.50 ad € 3.00 per il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza del personale dell'area di supporto.

Tempi di vestizione e svestizione (art. 43, commi 11 e 12 CCNL 02/11/2022)

Relativamente ai tempi necessari al personale del ruolo sanitario, del ruolo sociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all'assistenza per indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, il comma 11 dell'art. 43 stabilisce che l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. Il successivo comma 12 del citato art. 43 stabilisce altresì che nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore al predetto personale sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari.
Le parti concordano di confermare l'accordo di miglior favore in essere per il personale del ruolo sanitario, del ruolo sociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all'assistenza, operante su due e tre turni, che fissa a 30 i minuti necessari a svolgere le operazioni di vestizione e svestizione.
Le parti concordano altresì per il personale del ruolo sanitario, del ruolo sociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all'assistenza, operante su turno unico (es. mattina), il riconoscimento di ulteriori 7 minuti rispetto a quanto previsto al comma 11 del citato articolo 43, quale tempo per le operazioni di vestizione e svestizione, ai sensi dell'art. 9, co. 5, lett. m) del CCNL.
Dalla sottoscrizione del presente accordo si fissa rispettivamente in 17 il numero dei minuti per il personale operante su un turno unico (precisamente 8 min in entrata e 9 min in uscita) e in 30 il numero dei minuti per il personale che garantisce la continuità assistenziale sulle 12 e 24 ore, quale tempo complessivo e forfettario riconosciuto per indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione e per il passaggio delle consegne.

Criteri per la gestione dei residui dei fondi contrattuali (art. 103, co. 10 CCNL 02/11/2022)

Le parti concordano di destinare eventuali risorse residue del fondo di cui all'art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" ed eventuali risorse residue dell'anno o relative ad annualità precedenti del fondo di cui all'art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro", ai sensi del comma 10 del citato art. 103, per finanziare i premi correlati alla performance individuale.
Viene concordato altresì che nel caso in cui dovessero rendersi disponibili risorse residue in esito all'applicazione del presente contratto integrativo aziendale, le stesse saranno destinate a finanziare i premi correlati alla performance.

Istituzione banca delle ore (art. 48 CCNL 02/11/2022)

Le parti concordano, di istituire la banca delle ore con un conto individuale per ciascun lavoratore.
Come dettagliato nell'art. 48, nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 47, comma 2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso. Il limite massimo per la banca resta fisso a sole 180 ore, non elevabile, in quanto detto istituto incide significativamente sul fondo di cui all'art. 103 dovendo quantificare ed accantonare le somme destinate alla remunerazione delle ore in fase di adesione del dipendente.

La procedura seguita sarà quella dettagliata al comma 3 del citato articolo, ossia il lavoratore potrà richiedere il pagamento delle ore accantonate o fruirne come riposi compensativi, mentre le maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47 (15%-30%-50%) continueranno ad essere pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
Sarà cura dei responsabili dei servizi rendere possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
Si procederà a monitorare l'andamento della banca delle ore attraverso l'organizzazione di eventuali incontri fra le parti volti ad assumere iniziative tese a favorirne l'utilizzazione e la fruizione dei riposi accantonati.

L'Azienda ASL Roma 5:

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Silvia Cavalli

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore UOC Gestione del Personale
Dott. Vincenzo Romeo

OOSS COMPARTO

FP CGIL A. Capobianchi

CISL FP D. Cecchinelli

UIL FPL I. Rocchi

FIALS L. Mosticchio

NURSING UP A. Inforti

NURSIND A. Iacchetti

RSU AZIENDALE

C. Ferraro

L. Dromedari

M. Ionta

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE SULLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO EX ART. 102 E 103 DEL CCNL DEL COMPARTO SANITA' SOTTOSCRITTO IN DATA 02/11/2022

ANNO 2024

AREA NEGOZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO ASL ROMA 5

(art. 40, comma 3 sexies, D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.)

UIL FPL

F.P CGIL

RSU

Data di sottoscrizione		
Periodo temporale di vigenza		Anno 2024
Composizione della delegazione trattante		Delegazione trattante aziendale: Direttore Amministrativo: Dott. Filippo Coiro Direttore UOC Gestione del personale Dott. Vincenzo Romeo OO.SS. ammesse alla contrattazione: RSU Rappresentanti aziendali/territoriali firmatarie: CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NURSING UP, NURSIND
Soggetti destinatari		Personale Area Comparto
Materie del contratto integrativo		Utilizzo risorse previste dai fondi contrattuali anno 2024
Rispetto dell' iter – adempimenti procedurali ed atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'organo di controllo interno.	Eventuali rilievi dell'organo di controllo
	Certificazione dell'Organo di controllo interno alla relazione illustrativa	Certificazione in data _____
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Adozione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di cui alla deliberazione n. 182 del 29/01/2024 - sezione performance e sezione programmazione rischi corruttivi e trasparenza

MATERIE DA REGOLARSI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL CCNL 02/11/2022, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SEGUENTI ISTITUTI

- Progressione economica all'interno delle aree (art. 19)
- Progressione tra le aree (artt. 20 e 21)
- Incarichi di funzione (art. 24 e ss.)
- Indennità per l'operatività in particolari servizi (artt. 107, co. 4)
- Indennità per l'operatività in particolari servizi (artt. 107, co. 2)
- Criteri per la gestione dei residui dei fondi contrattuali
- Tempi di vestizione e svestizione (art. 43, commi 11 e 12)
- Criteri di gestione dei residui dei fondi contrattuali (art. 103, co. 10)
- Istituzione banca delle ore (art. 48)

ASL ROMA 5

Modulo II: DESTINAZIONE DEL FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 102 E DEL FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 103 DEL CCNL 2019/2021 PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ASL ROMA 5 ANNO 2024 COMPARTO SANITA'	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI ART. 102 CCNL 2019-2021 DEL 02/11/2022	
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	**€. 9.484.200,00**
Quota parte del fondo destinata alla remunerazione dei differenziali di professionalità storici	€.5.600.000,00
Quota parte del fondo destinata alla remunerazione degli assegni ad personam	€.2.200,00
Quota parte del fondo destinata alla remunerazione dell'indennità professionale specifica (ex tabella J del CCNL 2019-2021)	€.900.000,00
Quota parte del fondo destinato alla remunerazione dell'indennità di coordinamento già ad esaurimento	€.62.000,00
Quota parte del fondo destinata alla remunerazione dell'indennità di funzione parte fissa degli incarichi professionali di base attribuiti a tutto il personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari non destinatario di un incarico di media o elevata complessità (€. 1000 annui su tredici mensilità)	€.2.200.000,00
Incarichi di funzione già conferiti	€. 500.000,00
Quota parte del fondo destinata alla remunerazione dell'indennità di qualificazione professionale (ex tabella K del CCNL 2019-2021)	€.220.000,00
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	**€. 2.031.252,27**
Quota parte del fondo destinata al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle aree – art. 19 CCNL 2019-2021	€.1.300.000,00
Quota parte del fondo destinata al finanziamento delle progressioni tra aree – art. 20 CCNL 2019-2021	€.150.000,00
Quota parte del fondo destinata al finanziamento degli incarichi di cui all'art. 24 e seguenti del CCNL 2019-2021	€.581.252,27
Sezione III – Destinazioni da regolare	
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	€. 9.484.200,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€.2.031.252,27
Totale destinazioni da regolare	
Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	**€.11.515.452,27**
Sezione V – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	
Sarà assicurata la corresponsione delle competenze fisse e accessorie previste dal CCNL del comparto vigente e dagli accordi sindacali in essere	

F.P. CGIL

RSU

MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ASL ROMA 5 ANNO 2024 COMPARTO SANITA'	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO ART. 103 CCNL 2019-2021 DEL 02/11/2022	
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	**€. 9.663.929,31**
Quota parte del fondo destinata alla remunerazione delle indennità previste dal CCNL 2019-2021 nonché alla remunerazione del lavoro straordinario e del servizio di pronta disponibilità	€. 7.592.043,45
Quota parte del fondo destinata alla remunerazione della premialità ai sensi dell'art. 103 co.2 lettera b).	€. 1.966.285,86
Quota parte del fondo destinata alla remunerazione delle indennità di cui all'art.107 co.4	€. 105.600,00
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	**€. 801.522,91**
Eventuale quota parte del fondo da destinare all'incremento dell'indennità P.S. di cui al co.4 art.107	€. 158.400,00
Eventuale quota parte del fondo da destinare all'incremento dell'indennità di cui al co.2 art.107	€.143.122,91
Eventuali quote del fondo di cui all'art. 103 anno 2024 da destinare alla performance	€. 500.000,00
Sezione III– Destinazioni da regolare	**€. 183.827,36**
Eventuali quote residue del fondo di cui all'art. 103 di cui al co. 4 dell'art. 107	€ 51.227,51
Eventuali quote residue del fondo di cui all'art. 103	€ 132.599,85
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	**€. 9.663.929,31**
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	**€. 801.522,91**
Totale destinazioni da regolare	**€. 183.827,36**
Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	**€. 10.649.279,58**
Sezione V – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	
Sarà assicurata la corresponsione delle competenze fisse e accessorie previste dal CCNL del comparto vigente e dagli accordi sindacali in essere	

FP CGIL

RSU